

**Decreto esecutivo  
concernente gli stabilimenti balneari**  
(del 31 marzo 1987)

IL CONSIGLIO DI STATO  
DELLA REPUBBLICA E CANTONE TICINO

richiamato l'art. 6 della legge cantonale di applicazione alla legge federale del 3 ottobre 1975 sulla navigazione interna del 22 novembre 1982 e successive modificazioni,

**decreta:**

**Definizione**

**Art. 1** <sup>1</sup>È stabilimento balneare aperto al pubblico (in seguito: stabilimento balneare) ai sensi del presente decreto, l'area destinata al bagno ed al nuoto, utilizzabile da una cerchia indeterminata di persone e messa a disposizione del pubblico come prestazione unica e principale.

<sup>2</sup>La presente regolamentazione non si applica segnatamente a:

- a) piscine e spiagge (lidi) di esercizi pubblici di edifici di abitazione, di condomini immobiliari e di altre attività e strutture la cui utilizzazione rientra nell'ambito di prestazioni previste da specifico rapporto contrattuale;
- b) ...;<sup>1</sup>
- c) piscine scolastiche;
- d) piscine di istituti di cura.

<sup>3</sup>Ai campeggi con piscina o ubicati lungo le rive dei laghi o dei fiumi, è applicabile unicamente l'art. 17.<sup>2</sup>

**Autorizzazione contenuto e allegati**

**Art. 2** <sup>1</sup>L'apertura e la gestione di uno stabilimento balneare è subordinata all'ottenimento dell'autorizzazione da parte del municipio.

<sup>2</sup>La domanda deve contenere:

- a) i dati personali del richiedente;
- b) trattandosi di persona giuridica, di società commerciale, di comunione ereditaria o se il richiedente non gestisce personalmente lo stabilimento balneare, i dati personali del gerente;
- c) un estratto del casellario giudiziale e il certificato medico riguardanti la persona del gerente;
- d) l'indicazione del numero massimo approssimativo dei bagnanti che possono essere ospitati e la superficie riservata a tale scopo;
- e) l'indicazione del numero e della capienza delle cabine e degli spogliatoi collettivi;
- f) l'indicazione del numero e del genere degli impianti igienici con descrizione degli impianti di raccolta degli scoli;
- g) un piano quotato da cui risultino, in particolare, l'esatta ubicazione dello stabilimento balneare e la configurazione del terreno e della riva;
- h) un attestato d'assicurazione per le conseguenze derivanti dalla responsabilità civile, contemplante le prestazioni minime di cui all'art. 3.

**Assicurazione**

**Art. 3** <sup>1</sup>Il titolare dello stabilimento balneare deve essere assicurato per le conseguenze derivanti dalla responsabilità civile.

<sup>2</sup>Le prestazioni devono essere le seguenti:

- capienza sino a 300 persone: fr. 1 000 000.- per sinistro;
- capienza da 301 a 1000 persone: fr. 2 000 000.- per sinistro;
- capienza oltre 1000 persone: fr. 3 000 000.- per sinistro.

**Decisione**

**Art. 4** <sup>1</sup>Il Municipio decide dopo aver accertato l'esistenza dei requisiti previsti dal presente decreto.<sup>3</sup>

<sup>1</sup> Lett. abrogata dal DL 27.4.2004; in vigore dal 1.6.2004 - BU 2004, 209.

<sup>2</sup> Cpv. introdotto dal DL 27.4.2004; in vigore dal 1.6.2004 - BU 2004, 209.

<sup>3</sup> Cpv. modificato dal DE 25.6.2013; in vigore dal 28.6.2013 - BU 2013, 291.

## 943.210

<sup>2</sup>Il municipio accerta periodicamente la esistenza dei requisiti che determinarono il rilascio dell'autorizzazione.

### Titolare

**Art. 5** Il titolare dell'autorizzazione può essere una persona fisica, una persona giuridica o una unione di persone.

### Requisiti del titolare

**Art. 6** <sup>1</sup>Il titolare o titolari dell'autorizzazione, rispettivamente il rappresentante della persona giuridica o unione di persone, deve essere maggiorenne, di buona condotta, solvibile, non privato dei diritti civili, e non avere iscritta nessuna condanna nel casellario giudiziale.

<sup>2</sup>Se straniero, il titolare deve essere in possesso del permesso di domicilio.

### Gestione

**Art. 7** Il titolare può gestire personalmente lo stabilimento balneare oppure affidare, sotto la sua responsabilità, la gerenza ad altra persona.

### Requisiti del gerente

**Art. 8** <sup>1</sup>Il gerente, in proprio o per conto del titolare, deve essere domiciliato nel Cantone, adempiere i requisiti indicati per il titolare e non risultare affetto da malattie o infermità tali da impedirgli la normale conduzione dello stabilimento.

<sup>2</sup>Il gerente per conto del titolare deve essere legato a quest'ultimo da un contratto di lavoro.

<sup>3</sup>Il cambiamento di gerenza deve essere immediatamente notificato al municipio.

### Cambiamento del titolare o del gerente

**Art. 9** <sup>1</sup>Ogni cambiamento di titolare o di gerente deve essere preventivamente approvato dal municipio.

<sup>2</sup>Chi intende subentrare al titolare dell'autorizzazione deve presentare una dichiarazione di cessione.

<sup>3</sup>Il subingresso nella gerenza è concesso quando il subentrante provi di possedere i requisiti di cui all'art. 8.

### Responsabilità del gerente

**Art. 10** Il gerente è responsabile della tutela dell'ordine, della moralità, dell'igiene e della sicurezza nello stabilimento balneare.

### Chiusura

**Art. 11** La chiusura di uno stabilimento balneare deve essere tempestivamente notificata al municipio.

### Estinzione dell'autorizzazione

**Art. 12** L'autorizzazione si estingue:

- a) con la rinuncia del titolare;
- b) con la morte del titolare, lo scioglimento della persona morale o la divisione dell'unione di persone;
- c) la revoca.

**Art. 13** ...<sup>4</sup>

### Contenuto particolare dell'autorizzazione

**Art. 14**<sup>5</sup> Il Municipio stabilisce nell'autorizzazione:

- a) il numero massimo di bagnanti che possono essere ospitati nello stabilimento balneare;
- b) il numero minimo di bagnini;
- c) il numero dei locali da adibire a pronto soccorso e la relativa attrezzatura;
- d) per le spiagge-lido il numero dei natanti da destinare alla sorveglianza e al salvataggio.

### Attrezzatura dello stabilimento

**Art. 15** Ogni stabilimento balneare deve essere dotato:

---

<sup>4</sup> Art. abrogato dal DE 25.6.2013; in vigore dal 28.6.2013 - BU 2013, 291; precedente modifica: BU 2004, 209.

<sup>5</sup> Art. modificato dal DE 25.6.2013; in vigore dal 28.6.2013 - BU 2013, 291.

- a) di un servizio di acqua potabile;
- b) di adeguati impianti igienici;
- c) di recipienti per la raccolta dei rifiuti, in proporzione al numero delle persone ospitate.

### Installazioni sanitarie e acque residuali

**Art. 16** <sup>1</sup>Lo stabilimento balneare deve essere dotato di installazioni sanitarie sufficienti.

<sup>2</sup>Le acque residuali provenienti dai servizi e dalle piscine devono essere trattate ed eliminate conformemente alle prescrizioni vigenti in materia di protezione delle acque.

### Bagnino

**Art. 17** <sup>1</sup>Durante le ore di apertura, nello stabilimento balneare devono essere costantemente presenti, qualora previsto nell'autorizzazione, uno o più bagnini facilmente riconoscibili dal pubblico.

<sup>2</sup>Il bagnino deve essere in possesso di un brevetto di salvataggio valido e appropriato secondo il suo compito di sorveglianza.<sup>6</sup>

<sup>3</sup>Il municipio può riconoscere la validità di certificati o brevetti equivalenti rilasciati all'estero.

### Balneabilità delle acque

**Art. 18**<sup>7</sup> I requisiti di balneabilità delle acque ed i relativi controlli sono disciplinati dal regolamento sull'igiene delle acque balneabili del 12 luglio 2011.

**Art. 19** ...<sup>8</sup>

### Inquinamento

**Art. 20**<sup>9</sup> Il titolare dell'autorizzazione, il gerente, i municipi nonché gli agenti delle polizie cantonali e comunali devono segnalare alla Divisione dell'ambiente ogni caso di inquinamento.

### Delimitazioni e segnali

**Art. 21** <sup>1</sup>La zona in cui i bagnanti dello stabilimento balneare ubicato lungo la riva di un lago possono esercitare il nuoto senza pericolo deve essere delimitata mediante boe e ghirlande di colore giallo.

<sup>2</sup>Ad eccezione di quelli destinati al salvataggio, ogni altro natante è escluso da questo specchio d'acqua.

<sup>3</sup>Il municipio può imporre appropriate misure di sicurezza quando ragioni di opportunità lo esigono.

### Regolamento interno

**Art. 22** <sup>1</sup>In ogni stabilimento balneare deve essere esposto un regolamento contenente le norme di ordine interno, richiamante in particolare agli ospiti la prudenza e le principali precauzioni da prendere prima di inoltrarsi nell'acqua o in occasione di infortuni.

<sup>2</sup>Il regolamento deve essere redatto nelle lingue ufficiali e, se del caso, in altre lingue straniere.

### Obblighi dei bagnanti

**Art. 23** I bagnanti sono tenuti:

- a) a conformarsi alle limitazioni e ai divieti stabiliti dall'autorità competente;
- b) a non nuotare oltre le zone di sicurezza stabilite nell'area degli stabilimenti balneari.

### Modificazione dello stabilimento balneare

**Art. 24** Qualsiasi modificazione dello stabilimento balneare (aumento dell'area utilizzabile, trasformazione o riduzione dei servizi igienici, ecc.) deve essere preventivamente approvata dal municipio.

### Tassa di rilascio

**Art. 25** Per il rilascio dell'autorizzazione è prelevata una tassa di un minimo di fr. 200.- a un massimo di fr. 5'000.- secondo il genere e l'importanza dello stabilimento balneare.

### Tassa annuale

<sup>6</sup> Cpv. modificato dal DE 25.8.2021; in vigore dal 27.8.2021 - BU 2021, 266.

<sup>7</sup> Art. modificato dal DE 25.6.2013; in vigore dal 28.6.2013 - BU 2013, 291; precedenti modifiche: BU 1994, 117; BU 2004, 209.

<sup>8</sup> Art. abrogato dal R 13.4.1994; in vigore dal 19.4.1994 - BU 1994, 117.

<sup>9</sup> Art. modificato dal DE 13.11.1995; in vigore dal 17.11.1995 - BU 1995, 560.

**Art. 26** Per l'esercizio dello stabilimento balneare è inoltre prelevata una tassa annuale da un minimo di fr. 100.- a un massimo di fr. 1000.- secondo il genere, l'importanza e durata dell'apertura dello stabilimento balneare.

#### **Multa**

**Art. 27** Le infrazioni al presente decreto sono punite dal Municipio con una multa da un minimo di fr. 20.- a un massimo di fr. 5000.- conformemente alla procedura stabilita dalla LOC.

#### **Sospensione**

**Art. 28** L'autorizzazione può essere sospesa in ogni tempo e per un periodo massimo di un mese:

- a) quando viene meno temporaneamente uno dei requisiti previsti dal presente decreto;
- b) quando il titolare o il gerente contravviene gravemente o ripetutamente alle norme del presente decreto;
- c) quando il titolare non ha effettuato il pagamento della tassa.

#### **Revoca**

**Art. 29** L'autorizzazione deve essere revocata:

- a) quando per ottenerla sono state date indicazioni inveritiere;
- b) quando, dopo un provvedimento di sospensione, si persiste o si ricade nella stessa infrazione per la quale era stata sospesa l'autorizzazione o non si provvede a rimuovere il motivo che ha causato la sospensione;
- c) quando viene meno per un periodo superiore a un mese, uno dei requisiti previsti dal presente decreto.

#### **Autorità di ricorso**

**Art. 30<sup>10</sup>** Contro le decisioni del municipio l'interessato può ricorrere al Consiglio di Stato entro il termine di 30 giorni dalla notifica.

#### **Norma transitoria**

**Art. 31** <sup>1</sup>Per gli stabilimenti balneari esistenti deve essere presentata al municipio, entro un anno dall'entrata in vigore del presente decreto, istanza per l'ottenimento dell'autorizzazione conformemente al nuovo diritto.

<sup>2</sup>Sino alla decisione sulla nuova istanza l'esistente autorizzazione mantiene la sua validità.

#### **Revoca dell'autorizzazione**

**Art. 32** Il mancato rispetto del termine previsto dall'art. 31 comporta la revoca dell'autorizzazione.

#### **Abrogazione**

**Art. 33** Sono abrogati gli art. 81-110 del regolamento sulla polizia lacuale e fluviale e sugli stabilimenti balneari aperti al pubblico dell'8 novembre 1966.

#### **Entrata in vigore**

**Art. 34** Il presente decreto è pubblicato nel Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi ed entra immediatamente in vigore.<sup>11</sup>

Pubblicato nel BU **1987**, 99.

---

<sup>10</sup> Art. modificato dal R 18.2.2014; in vigore dal 1.3.2014 - BU 2014, 119.

<sup>11</sup> Entrata in vigore: 7 aprile 1987 - BU 1987, 99.